

COMUNE DI PIACENZA

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA POPOLARE
PREVISTA DALLO STATUTO COMUNALE**

*TESTO DEFINITIVO PREDISPOSTO DAL SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI
E DECENTRAMENTO, COME RISULTA A SEGUITO DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI
DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 121 IN DATA 16 GIUGNO 2003.*

IN VIGORE DAL 14 AGOSTO 2003

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per la presentazione di istanze, petizioni e proposte di deliberazione nonché per l'indizione di pubblici dibattiti in attuazione di quanto previsto dagli articoli 57, 58 e 60 dello statuto comunale.

Art. 2

Contenuti delle istanze, petizioni e proposte di deliberazione

1. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione devono avere per oggetto interventi e provvedimenti di pubblico generale interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere materie escluse dai referendum a norma di statuto.
2. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazione sono redatte in carta libera. Esse sono sottoscritte dagli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 55 dello statuto comunale, con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza di ciascuno di essi; è altresì indicata la persona designata a ricevere le comunicazioni ed il recapito cui devono pervenire.
3. Nei settori di loro specifico interesse le consulte possono avanzare istanze, petizioni e proposte di deliberazione sottoscritte dai rispettivi coordinatori.

Art. 3

Istanze al Sindaco ed agli assessori

1. Le istanze sono rivolte al Sindaco e agli assessori nelle materie di rispettiva competenza.
2. All'istanza viene data risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 4

Petizioni alla Giunta e al Consiglio comunale

1. Le petizioni alla Giunta e al Consiglio comunale sono sottoscritte rispettivamente da almeno trecento e cinquecento persone.
2. La petizione al Consiglio comunale è trasmessa dal Presidente alla commissione consiliare competente la quale, entro il termine dallo stesso fissato, la esamina e propone al Consiglio la risposta, previa acquisizione del parere degli uffici competenti. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti il termine di cui al comma 4 è sospeso dandone comunicazione al soggetto designato.

3. La petizione alla Giunta comunale è trasmessa dal Sindaco all'assessore delegato per materia il quale, entro il termine fissato, la esamina e propone alla Giunta la risposta, previa acquisizione del parere degli uffici competenti. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti il termine di cui al comma 4 è sospeso.
4. La risposta alla petizione è iscritta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale all'ordine del giorno dell'organo di rispettiva competenza entro 60 giorni dal ricevimento della petizione al protocollo dell'ente.
5. Qualora la petizione abbia oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze della Giunta e del Consiglio comunale, rispettivamente il Sindaco e il Presidente del Consiglio ne dispongono l'archiviazione dandone comunicazione al soggetto designato.
6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale comunicano al soggetto designato la risposta alle petizioni presentate, entro 20 giorni dal pronunciamento della Giunta o del Consiglio comunale.

ART. 5

Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione alla Giunta e al Consiglio comunale sono sottoscritte rispettivamente da almeno trecento e cinquecento persone e sono formulate secondo le modalità previste per le proposte di deliberazione dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. La proposta di deliberazione è iscritta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale all'ordine del giorno dell'organo di rispettiva competenza, previa acquisizione dei pareri richiesti dalle vigenti disposizioni, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo dell'ente. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti. La proposta di deliberazione non è iscritta ove si tratti di oggetto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell'organo, dandone comunicazione al soggetto designato.
3. I soggetti che intendono promuovere la presentazione di proposte di deliberazione hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali i dati e le informazioni relativi alle entrate, alle spese ed al bilancio comunale, necessari per la formulazione delle proposte comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.
4. Gli uffici comunali competenti collaborano con i promotori per la formulazione delle proposte, secondo le modalità concordate con i responsabili degli uffici stessi.

Art. 6

Pubblici dibattiti

1. Ai sensi dell'art. 60 dello statuto comunale i pubblici dibattiti in apposite assemblee vengono indetti su argomenti riguardanti specificatamente l'attività amministrativa del Comune.
2. La richiesta di convocazione di un pubblico dibattito è rivolta al Sindaco ed è redatta in carta libera. Essa è sottoscritta da almeno duecento persone aventi diritto, ai sensi dell'articolo 55 dello statuto comunale, con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza di ciascuno di essi; è altresì indicata la persona

designata a ricevere le comunicazioni ed il recapito cui devono pervenire. Alla richiesta è allegata una relazione contenente l'oggetto e le motivazioni del dibattito.

3. Il Sindaco provvede a convocare il pubblico dibattito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.
4. Il pubblico dibattito deve tenersi entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune dell'avviso di convocazione recante l'indicazione del luogo e della data di svolgimento del dibattito. Della convocazione, contenente le modalità per lo svolgimento del dibattito, è dato avviso ai cittadini a mezzo degli organi di informazione locale e sul sito internet del comune.
5. Gli atti amministrativi inerenti l'oggetto del dibattito sono posti in visione degli interessati presso l'ufficio comunale competente in materia di partecipazione .
6. Il pubblico dibattito è presieduto dal Sindaco o da assessore da lui designato, coadiuvato dal responsabile dell'ufficio competente per materia. Delle sedute vengono redatti processi verbali. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un dipendente comunale incaricato dal responsabile di cui sopra.
7. Il Sindaco o un assessore da lui designato comunica al Consiglio Comunale, nella seduta successiva allo svolgimento del pubblico dibattito, le risultanze dello stesso.

Art. 7

Raccolta delle sottoscrizioni

1. La raccolta delle sottoscrizioni è effettuata su fogli di carta libera. Il testo della istanza, petizione o proposta di deliberazione deve essere accluso, a cura e spese dei sottoscrittori, a ciascun modulo; in ogni facciata del medesimo devono essere riportati in modo visibile l'oggetto della istanza, petizione o proposta di deliberazione e le sanzioni in cui può incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. I sottoscrittori dovranno essere informati ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31/12/1996 n.675 e successive modificazioni dell'identità del promotore della sottoscrizione. I sottoscrittori saranno altresì informati che i dati forniti potranno essere utilizzati per le sole finalità previste dal Testo Unico 16/5/1960, n.570 e successive modificazioni e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e secondo modalità a ciò strettamente collegate. La firma apposta dai sottoscrittori avrà valore di consenso a norma dell'articolo 22, comma 1, della Legge 31/12/1996, n.675 e successive modificazioni ai soli fini sopraindicati.
3. Per la sottoscrizione, i soggetti di cui all'art.55, comma 1, lettera b) dello statuto comunale debbono registrarsi presso l'ufficio elettorale del Comune secondo le modalità e i tempi previsti per l'esercizio, da parte dei medesimi, del diritto di partecipazione al referendum dal rispettivo regolamento.
4. Le sottoscrizioni sono apposte dagli interessati in presenza del dipendente comunale addetto o dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 e successive modificazioni, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori.

Art. 8

Presentazione e regolarità delle sottoscrizioni

1. L'istanza, petizione, proposta di deliberazione o richiesta di pubblico dibattito sono presentate, unitamente alle sottoscrizioni, al protocollo generale del Comune che provvede a farle pervenire all'ufficio comunale competente in materia di partecipazione. Dell'avvenuta presentazione viene rilasciata attestazione.
2. L'istanza, petizione, proposta di deliberazione o richiesta di pubblico dibattito, unitamente alle sottoscrizioni, è trasmessa dal responsabile dell'ufficio comunale di cui al comma 1, entro 5 giorni dalla presentazione, all'ufficio elettorale del Comune affinché provveda, entro i successivi 5 giorni, alla verifica del numero e della regolarità delle sottoscrizioni, accertando, in particolare, che i sottoscrittori della proposta siano soggetti titolari del diritto di partecipazione a norma dello statuto comunale. L'Ufficio comunica l'esito della verifica. L'adempimento previsto dal presente comma non si applica in caso di istanza, petizione o proposta di deliberazione presentata da una consulta.
3. A seguito della verifica della regolarità delle sottoscrizioni il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 trasmette l'istanza al destinatario. Sono trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale le petizioni e proposte di deliberazione inoltrate rispettivamente alla Giunta e al Consiglio comunale. E' altresì trasmessa al Sindaco la richiesta di pubblico dibattito.

Art. 9

Improcedibilità

1. Ove non sia accertata la regolarità delle sottoscrizioni nel numero necessario, il responsabile dell'ufficio comunale competente in materia di partecipazione comunica, al soggetto designato a ricevere le comunicazioni, l'improcedibilità dell'istanza, petizione, proposta di deliberazione o richiesta di pubblico dibattito.

Art. 10

Sospensione dei termini

1. I termini previsti dal presente regolamento in riferimento all'attività prevista a carico dell'ente sono sospesi dal 15 luglio al 15 settembre e dal 15 dicembre al 15 gennaio.